

Giovedì, 15/12/2016 - ore 11:07:34

Cerca nel sito...

Cerca

Accedi all'area riservata

Migliore
isolamento.

CASA&LIMA.com

Seguici su

ISSN 2038-0895

Migliore
isolamento.

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici **ITALIA** RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI
BANDI QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI in cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

In Prima Pagina

Verifiche sugli
attestati di
prestazione
energetica e sulle ...Biometano e
biocarburanti, in
consultazione il
decreto inter...Inquinamento
acustico, all'esame
del Parlamento il
decreto c...

Servizi di progettazione, il TAR bocchia gli incarichi a titolo gratuito

Il Tar Calabria ha accolto il ricorso degli ordini professionali contro il bando del comune di Catanzaro per il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito, salvo rimborso spese, per la redazione del Piano Strutturale Comunale

Giovedì 15 Dicembre 2016

Tweet Condividi 0 +1 0 Mi piace < 21 mila Consiglia < 21 mila Condividi

“**F**inalmente è la giustizia a fermare una iniziativa scandalosa, negativa e anche preoccupante, poiché avrebbe potuto creare precedenti, ed assolutamente agli antipodi dei principi della trasparenza e della concorrenza, ma soprattutto di quello della centralità del progetto. E' la giustizia ad affermare in modo chiaro che gli architetti non sono professionisti figli di un Dio minore che devono offrire le loro prestazioni senza ricevere alcun compenso, né gli abitanti di Catanzaro cittadini di serie B che non meritano di vivere in luoghi belli.”

E' questo il commento di Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sulla sentenza del Tar della Calabria - n. 2435 del 13 dicembre 2016 - che ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro e da altri ordini territoriali, affiancato ad adiuvandum dal Consiglio Nazionale degli architetti e dal **Consiglio nazionale degli ingegneri**, contro il Comune di Catanzaro che aveva indetto un Bando per il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito, salvo rimborso spese, per la redazione del Piano Strutturale Comunale. Analogo ricorso è stato anche proposto all'Anac.

SISTEMA ISOTEC



Migliore isolamento.

FLAT S



BREVI

NASCE TTBOIS EXPO, LA NUOVA RASSEGNA ORGANIZZATA DA CEPRA E FORUM 7

La nuova rassegna dedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno e ai componenti per l'industria del mobile si terrà a Casablanca, in Marocco, dal 29 giugno al 2 luglio 2017

FONDAZIONE INCARCASSA: ANNUNCIATO IL PROGETTO VINCITORE DEL BANDO PER LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

Affidato a Sossio De Vita, architetto e designer partenopeo, l'incarico professionale per la progettazione dell'intervento

AL VIA BAUMA CONEXPO INDIA

Boom delle costruzioni per il rilancio infrastrutturale del Paese. Unacea e Monacofiere



“Il Bando - continua Cappochin - non solo violava il sacrosanto diritto a vedere adeguatamente remunerata ogni prestazione professionale, così come sancito da Costituzione e Codice Civile, ma, più in generale ha posto la questione del mancato riconoscimento della qualità progettuale -e dell’architettura in generale - fondamentale per la comunità dei cittadini soprattutto in un settore così delicato come quello della pianificazione urbanistica. Qualità che certamente ha un costo che è certamente inferiore rispetto al plusvalore che genera in termini di benessere e di qualità dell’habitat ai quali potrà contribuire l’utilizzo di concorsi di progettazione basati su una preliminare attenta lettura del paesaggio urbano e paesaggistico preesistente”.

“Quanto ciò sia importante lo dimostrano anche le recenti affermazioni di Papa Bergoglio il quale auspica che le periferie e le città in genere contengano “scintille di bellezza”, riconoscendo, in questo senso, un ruolo fondamentale agli architetti che con le loro realizzazioni - attraverso iniziative di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione - possono incidere sulla qualità della vita dei cittadini e positivamente sulle dinamiche sociali”.

LA SENTENZA DEL TAR CATANZARO. Riportiamo qui i passaggi principali della sentenza n. 2435/2016 del Tar Calabria (IN ALLEGATO):

“L’appalto pubblico di servizi rientra, come è noto, nella categoria dei “contratti speciali di diritto privato” connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte nel cd. Codice di Contratti Pubblici (D Lgs. 50/2016). Non vi è dubbio che, alla stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse.

E’ sufficiente sul punto richiamare la definizione normativa di cui all’art. 3 co. 1 lett. ii di “appalti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 quali contratti a titolo oneroso e stipulati per iscritto; e, quanto alla tipologia dei “servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici” alla definizione rinvenibile nell’art. 3 lett. vvvv come quelli “riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE”.

organizzano il Padiglione Italia

MADE EXPO LANCIA L'OSSERVATORIO MADE EXPO

Un osservatorio per esplorare gli stili di architettura del costruire e dell’abitare contemporanei

RINNOVABILI ELETTRICHE, LIEVE AUMENTO DEL COSTO DEGLI INCENTIVI AD OTTOBRE

Al 31 ottobre il contatore è a quota 5,342 miliardi di euro



DALLE AZIENDE

SMA VOTATA COME BRAND PIÙ CONOSCIUTO NEL SETTORE DEGLI INVERTER

Il risultato emerso dal “PV Inverter Customer Insight Survey 2016” che ha intervistato grossisti, installatori e società EPC in oltre 45 paesi

SOCOME E CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME PER LE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA

L’azienda ha deciso di devolvere all’associazione l’importo solitamente destinato ai regali di Natale

RENAUD CAPRIS NOMINATO NUOVO CEO DEL GRUPPO SIRAM

Renaud Capris ha ricoperto diversi incarichi, come quello di Direttore Generale di Veolia Energia in Ungheria e Bulgaria

AUMENTANO LE CONCENTRAZIONI DI POLVERI SOTTILI NELLE CITTÀ ITALIANE

Liquigas: “Favorevoli a sostenere misure per limitare le emissioni nocive in ambito civile”

CAREL "DIAMOND SPONSOR" DI EUREKA 2016

L’evento si terrà martedì 13 dicembre a L’Aia

PELLET O LEGNA? INQUINA MENO IL GAS?

Lo studio comparativo sui livelli di inquinamento prodotti da metano, GPL, legna, pellet e gasolio condotto da INNOVHUB SSI

A tale specifica tipologia di servizi fa inoltre riferimento anche la norma di cui all'art. 95 co. 3 lett. b del D. lgs. 50/2016 che stabilisce come obbligatorio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nell'ipotesi di contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, di importo superiore a 40.000 euro, così confermando la necessità che sia specificato il valore della prestazione richiesta, ovvero che sia previsto come elemento essenziale del contratto il corrispettivo.

Sul punto, come correttamente rappresentato da parte ricorrente, assumono particolare rilievo le linee guida n. 1 e 2 adottate dall'ANAC, rispettivamente con delibera del 14 e del 21 settembre 2016.

Con le prime, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", e dirette a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi ex art. 213 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, si sottolinea l'esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge 134/2012", al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione".

Con le Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", si specifica che la valutazione dell'offerta sulla base di un prezzo o costo fisso è ammessa solo entro i limiti rigorosi dell'art. 95 co. 7 del Codice, ovvero o nell'ipotesi in cui esso sia rinvenibile sulla base di "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici", o, in mancanza, "valutando con attenzione le modalità di calcolo o di stima del prezzo o costi fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese "corrette" o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante"; fermo restando, in questa ultima ipotesi, l'obbligo di un particolare impegno motivazionale dal quale emerga l'iter logico comunque seguito per la determinazione del prezzo fisso, a garanzia della imparzialità della scelta del contraente e in generale dell'obiettivo che la concorrenza si svolga nel rispetto della sostenibilità economica e quindi "serietà" delle offerte.

La necessaria predeterminazione del prezzo del servizio oggetto di appalto, anche quando tale componente quantitativa sia valutata unitamente a quella qualitativa, nell'ottica del legislatore sia nazionale che europeo, è funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell'operatore economico, rispetto al quale va temperato e per certi versi anche "misurato" il principio

RIVISTE



**AiCARR Journal #48 -
Riqualificazione strutture
ricettive**

NORMATIVA Testo Unico
sull'efficienza energetica
TRATTAMENTO ARIA nei VRF-VRV
misti CO2 per la refrigerazione

naturale CASE STUDY Building automation in hotel I
Modellazione energetica dinamica per il residence
HF01234YF nei frigoriferi domestici

ABBONATI SUBITO

CARTA
+
DIGITAL



APPROFITTA

FISCO E MATTONE

Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS



**QUALE ALIQUOTA IVA PER
LAVORI PER INTERVENTI SUL
BALCONE DI UN CONDOMINO
IN SEGUITO A DANNI?**



**FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LAVORI DI
RIMOZIONE AMIANTO E**

generale di economicità, cui solo apparentemente sembra essere coerente il risparmio di spesa indotto dalla natura gratuita del contratto di appalto “atipico”.

Il principio della qualità delle prestazioni che l’amministrazione aggiudicatrice intende acquistare sul mercato e che, in termini economici, si traduce nella “serietà” dell’offerta sotto il profilo quantitativo, è infatti alla base della regolamentazione specifica dell’anomalia dell’offerta (ora disciplinata dall’art. 97 del Codice degli Appalti), poiché, anche nella prospettiva del perseguimento da parte dell’amministrazione del “risparmio di spesa”, le offerte che appaiono “anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico” (considerando 103 della Direttiva 2014/24 UE), così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti, foriere di ritardi, inadempimenti, contenziosi giurisdizionali, (cfr. Corte Cost. 5 marzo 1998 n.40 i cui principi sono applicabili anche nel vigore delle norme attuali; cfr. anche TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2007 n. 621).

9. Alla luce della natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto pubblico di servizi, devono ritenersi pertanto fondate le censure di violazione delle norme del Codice degli appalti sopra indicate, che, come indicato in premessa, costituiscono applicazioni specifiche del principio di onerosità del contratto di appalto di servizi.

10. Per mera completezza di motivazione pare opportuno aggiungere che ad una diversa figura contrattuale, quella del contratto di opera di prestazione professionale intellettuale ex art. 2230 e ss.cc. si riferisce invece la delibera della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria del 29 gennaio 2016 n. 6, cui rinvia espressamente la determinazione del Comune 3059 del 24 ottobre 2016. La considerazione che, almeno per una parte della giurisprudenza civilistica, il corrispettivo in tale tipo contrattuale sia considerato quale elemento “naturale” e non essenziale del contratto non rileva nel caso di specie, poiché, anche alla stregua della disciplina civilistica, il contratto in controversia deve essere invece qualificato come appalto di servizi, poiché connotato dalla organizzazione dell’attività di servizi in forma imprenditoriale (cfr. Cass. 12519/2010); in quanto tale “tipicamente” oneroso e commutativo anche secondo la disciplina civilistica, come attestato dall’art. 1657 c.c. che, in caso di mancata determinazione del corrispettivo, rimette in via sussidiaria tale determinazione al giudice; né il contratto di appalto pubblico di servizi “gratuito” potrebbe essere configurato facendo leva sulla generale capacità dell’amministrazione di stipulare contratti atipici ex art. 1322 c.c., la quale deve essere comunque esercitata compatibilmente la realizzazione degli interessi pubblici, ostandovi, da un lato, la natura “speciale” e vincolante della disciplina pubblicistica dei contratti di appalto; dall’altro, la considerazione che, proprio alla luce dei principi di imparzialità, tutela della concorrenza ed economicità dell’azione amministrativa cui risponde il requisito della “onerosità” del contratto di appalto di servizi come sopra indicato, il contratto di appalto pubblico di servizi “atipico” perché gratuito non supererebbe comunque il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c.”

RIFACIMENTO DEL TETTO DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE?



FISCO E MATTONE
SUBAPPALTO PER LAVORI DI SCAVO IN UN CANTIERE: È NECESSARIA

L'APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE?



FISCO E MATTONE
QUALE IVA PER L'ACQUISTO DI MOBILI PER AVVIARE UN

AGRITURISMO?



FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA PER L'AMPLIAMENTO DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA?



FISCO E MATTONE
ACQUISTO CASA RISTRUTTURATA: CHI VENDE DEVE AVER FATTO I LAVORI

PAGINE RINNOVABILI

Cosa

Cap - Località

trova

Solare, termico, fotovoltaico	Biomasse, Biogas, Bioliquidi	Norme
Geotermia	Energia Eolica	Progettisti
Efficienza energetica	Generazione	Installatori
Energia dell'Acqua	Idrogeno Fuel Cell	Finanziamenti
Formazione		Servizi e consulenze
Impianti di climatizzazione		Fornitori di energia
Mobilità sostenibile		Bioedilizia
		Job

Inserisci subito la tua vetrina gratuita
 La registrazione è gratuita e sempre lo sarà.